



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sesta Sezione Civile**



Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott. Sergio Centaro

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.505-1/2024, depositato nell'interesse di:

[REDAZIONE] eletivamente  
domiciliato in Catania, Via Musumeci n. 107 presso lo studio dell'avv. [REDAZIONE]  
[REDAZIONE], con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi  
“Commercialisti Catania”, nella persona del dott. Accolla Carmelo.

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati; ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti Catania”, nella persona del dott. Accolla Carmelo;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che esso guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento del debitore e della famiglia;





ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;

**PQM**

### **DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente al detenere ed utilizzare sino alla vendita il motoveicolo targato [REDACTED], curandone la diligente manutenzione;

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico del ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo mensile di [REDACTED] mentre l'importo eccedente dei redditi dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali





circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 13.12.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio

